



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 13/03/2003**

COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 2 dicembre 2002, n. 804

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

PREMESSO:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 in data 15/12/98 fu adottato il nuovo Piano di Zona 167 ex leggi nn. 167/62 e 865/71;
- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 20/12/01, il suddetto Piano fu approvato definitivamente;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n. 343 in data 5/9/02, si è preso atto della variazione dei dati relativi alle ditte catastali e alle particelle inserite nei Comparti 7, 8 e 9 del citato Piano così come riportato nell'Allegato 3 del rilevamento plano-altimetrico-volumetrico;
- Che con nota n. 22519 del 31/5/02 si invitavano i proprietari dei comparti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 a formare i consorzi dei comparti, a seguito dell'approvazione del PRGC, per dare impulso all'economia cittadina e anche per tutelare i diritti dei singoli;
- Che con la stessa nota si avvertiva che trascorsi novanta giorni si sarebbe proceduto all'espropriazione definitiva delle aree al fine di realizzare i piani di Edilizia Residenziale Pubblica già esecutivi per i comparti citati:

TUTTO CIO' PREMESSO:

- Considerato che l'approvazione del Piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 56/80;
- Considerato che la pubblica utilità per i Piani di edilizia economico popolare vale per diciotto anni consecutivi successivi alla data di approvazione e quindi fino al 19/1/2020;
- Atteso che per gli immobili da espropriare ne è stata rilevata la consistenza dai tecnici autorizzati con decreto del Capo Settore Territorio n. 632 in data 3/10/02;
- Ravvisata l'urgenza di dover provvedere alla espropriazione degli immobili compresi nel Comparto 7 del citato Piano, offrendo ai proprietari l'indennità provvisoria di esproprio;

- Vista la legge 25/6/1865 n. 2359;
- Vista la legge 22/10/71 n. 865;
- Visti i D.P.R. 15/1/72 n. 8 e 24/7/77 n. 616;
- Vista la legge n. 359/92;
- Visto l'art. 15 - comma 3 - lett. b) della L.R. n. 13 dell'11/05/01;
- Visto l'art. 6, comma 2°, della L. n. 127 del 15/5/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti gli articoli dal 23 al 28 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici Comunali, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1025 del 30/11/98, in attuazione del D.L.vo n. 29 del 3/2/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DECRETA

### ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire ai Sigg. BUFI Antonio BUFI Corrado BUFI Cosimo BUFI Giovanni BUFI Maria BUFI Pantaleo BUFI Pasquale BUFI Rosa BUFI Salvatore proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi mi. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Euro 77.385,03.

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà ridotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

### ART. 2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 46.431,02 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art. 5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a BUFI Maria BUFI Pantaleo BUFI Pasquale BUFI Rosa BUFI Salvatore il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C.

### ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento ai fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa ai proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

### ART. 4

Questo Comune curerà la notifica ai citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

### ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, lì 2 dicembre 2002

Il Capo Settore Territorio  
Ing. Giuseppe Parisi

---